

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
CARBONIA

Deliberazione n. 2448

Adottata dal Direttore Generale in data 16 NOV. 2004

OGGETTO: ASL 7 c / dott.ssa Alessandra Casu +15 – Appello avverso Sentenza n. 314/2004 - Conferimento incarico all'Avv. Giovanni Contu

SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo il quale,

PREMESSO che con distinti ricorsi nanti il Tribunale ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro, successivamente riuniti per motivi di connessione, i dottori: Marceddu Maria Franca, Marongiu Silvana, Littarru Marco, Ferrara Carlo, Farris Carmela, Carboni Maria Antonella, Ecca Anna Rita, Peddis Giuseppe, Tocco Maurizio, Valenti Fernando, Serra Maria Rosa, Lisci Vitalia, Simeoni Anna Rita, Angioni Loredana, Fiori Maria Rita, Casu Alessandra, tutti medici di continuità assistenziale, convenivano in giudizio l'Azienda USL n. 7 di Carbonia al fine di ottenere l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di "compenso aggiuntivo" secondo criteri di quantificazione e di adeguamento diversi e maggiorati rispetto a quelli adottati dall'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia;

ATTESO che con sentenza n. 314 del 17 febbraio 2004, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il Giudice del Lavoro di Cagliari ha dichiarato inammissibili le domande avanzate dai ricorrenti per ottenere la rideterminazione del compenso aggiuntivo;

CONSIDERATO che con la medesima sentenza il giudice adito ha altresì dichiarato che il compenso aggiuntivo va corrisposto per tutte le ore effettivamente prestate dal medico, senza il limite delle 104 ore mensili;

RITENUTO opportuno, onde evitare che si consolidi un precedente sfavorevole, interporre gravame avverso la sentenza de quo, nella parte in cui condanna l'Amministrazione a pagare, in favore dei ricorrenti, il compenso aggiuntivo di cui agli artt. 58 DPR 484/1996 e 57 DPR 270/2000, per le ore di attività prestate oltre le 104 mensili;

PRESO ATTO che lo studio legale dell'Avvocato Giovanni Contu può adeguatamente tutelare l'Azienda nell'instaurando giudizio d'Appello anche in considerazione del fatto che il medesimo legale ha già positivamente rappresentato gli interessi dell'Azienda nel primo grado del giudizio di cui trattasi;



Segue Deliberazione n. 2448

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO in merito il Direttore Sanitario.


DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportati:

- di interporre Appello avverso la sentenza n. 314/2004;
- di affidare l'incarico legale all'Avv. Giovanni Contu, conferendogli ogni potere e facoltà di legge per la migliore conduzione del giudizio ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Cagliari Via Ancona 3;
- di movimentare la spesa derivante dal presente atto sul codice n. 210201 del vigente piano dei conti aziendale;
- di dare atto che le spese e competenze del nominato legale verranno liquidate secondo le tariffe professionali vigenti;
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il pagamento degli addebiti / competenze derivanti dal presente atto, previa liquidazione dei medesimi a cura del Responsabile del Settore legale, con ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.



Il Direttore Generale
dr. Emilio Simeone



DIR. AMM. /



DIR.SAN. /



LEG.



Retro delibera

Il Responsabile del Servizio affari generali

attesta che la deliberazione

n. 2478 del 16 NOV. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'azienda USL n. 7

a partire dal 17 NOV. 2004 - 1 DIC. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Responsabile del Servizio

Affari Generali

Allegati:

Destinatari:

Ufficio legale

Servizio Bilancio

SENT.	314	0
RACL.	2066	0
	2213	0

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del Tribunale di Cagliari dott. Sergio Maxia in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nelle cause di lavoro iscritte ai n. 2066/2081 del RACL per l'anno 2002, promosse da:

ANGIONI LOREDANA, MARCEDDU MARIA FRANCA,
MARONGIU SILVANA, LITTARRU MARCO, FERRARA CARLO,
FARRIS CARMELA, CARBONI MARIA ANTONELLA, ECCA
ANNARITA, PEDDIS GIUSEPPE, TOCCO MAURIZIO, VALENTI
FERNANDO, SERRA MARIA ROSA, LISCI VITALIA, SIMEONI
ANNARITA, FIORO MARIARITA, CASU ALESSANDRA, domiciliati
elettivamente in Macomer presso l'avvocato Antonello Spada che li
rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso
introduttivo del giudizio,

RICORRENTI

contro

AZIENDA- USL N. 7 – con sede in Carbonia in persona del Direttore generale, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocato Gianni Contu che lo rappresenta e difende per delega a margine delle comparse di costituzione in giudizio,

CONVENUTA

Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi 17-5-2002 successivamente riuniti per motivi di

connessione i nominativi menzionati in epigrafe esponevano che per conto dell'Azienda USL n. 8 prestavano attività di medico in continuità assistenziale(ex guardia medica) con trattamento economico disciplinato dall'art. 58, comma 4, DPR 486/1996 e dall'art. 57, comma 4, DPR 270/2000, che prevedevano l'indennità denominata compenso aggiuntivo come integrazione dell'onorario professionale del medico convenzionato con valenza diversa rispetto al precedente istituto del caro vita e quindi non sottoposto alla limitazione di orario(104 ore mensili) prevista dall'art. 17, comma 1 lett. D, DPR 441/1991, ma da corrispondere per tutte le ore effettivamente prestate.

I ricorrenti lamentavano che l'amministrazione aveva disatteso i criteri contemplati nelle predette norme e corrisposto illegittimamente una retribuzione inferiore a quella dovuta, come indicato nel prospetto riepilogativo allegato al ricorso.

I ricorrenti convenivano pertanto in giudizio l'Azienda USL n. 8 chiedendone la condanna al pagamento delle relative differenze retributive con rivalutazione monetaria, interessi legali e rifusione delle spese processuali.

L'Azienda convenuta si costituiva in giudizio sostenendo che aveva correttamente applicato la norma richiamata dai ricorrenti, che disponeva la corresponsione del compenso aggiuntivo con i criteri di cui all'art. 17, comma 1 lett. D, DPR 441/1991 con previsione di un tetto massimo di 104 ore mensili per cui non era dovuto compenso per le ore eccedenti le 104.

La convenuta chiedeva pertanto il rigetto delle avverse domande con

vittoria di spese.

La causa, istruita con produzioni documentali, veniva decisa nell'udienza del 17-2-2004.

Motivi della decisione

I ricorrenti pretendono il pagamento dell'indennità di compenso aggiuntivo per le ore di attività prestata oltre il tetto delle 104 ore mensili retribuito dall'amministrazione.

Tale compenso è stato introdotto dall'art. 58 DPR 486/1996, successivamente sostituito dall'art. 57 DPR 270/2000 in luogo delle quote di caro vita previste dall'art.17 DPR 41/1991 come sistema di adeguamento automatico della retribuzione al costo della vita simile a quello previsto per i dipendenti pubblici.

La fonte normativa ha peraltro disciplinato il nuovo istituto richiamando alcune norme previste per l'indennità di caro vita e in particolare disponendo che "il compenso aggiuntivo è corrisposto con i criteri di cui all'art. 17, comma 1 lett. D, del DPR 41/1991.

Tale disposizione così recitava: le quote di caro vita sono determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 22-2-1986 e dell'art. 16 del DPR n. 13 del 1-2-1986 con le seguenti specificazioni: l'adeguamento delle quote di caro vita avviene con cadenza semestrale...; il compenso gabellare che, sommato alle quote di caro vita spettanti nel semestre precedente, costituiscono la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge 36/86 e al DPR 13/86, è rappresentato dall'onorario professionale orario iniziale...moltiplicato per il numero delle ore di incarico del singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 104

ore mensili.

L'amministrazione in conformità a un parere espresso dall'Assessorato alla Sanità della Regione Sarda ritiene il compenso aggiuntivo soggetto a tale limite di orario per cui lo corrisponde per le prime 104 ore di attività mensile e non anche per le ore eccedenti.

L'operato dell'amministrazione non può condividersi.

La disposizione in esame intendeva determinare le modalità di calcolo del compenso gabellare sul quale doveva computarsi l'importo delle quote di caro vita e non anche porre limitazioni al numero di ore di attività da compensare con l'indennità di caro vita.

In tale contesto il riferimento al tetto di 104 ore mensili trovava una spiegazione nel fatto che tale numero di ore costituiva il limite massimo delle ore di incarico per le guardie mediche ex art. 5 DPR 41/91.

Il criterio di calcolo delle quote di caro vita veniva pertanto determinato con un valore di incremento percentuale del compenso professionale previsto per l'incarico attribuibile con il tetto massimo di 104 ore mensili.

Se le ore di attività prestate nel mese eccedevano le 104 non sussisteva motivo per non compensarle con l'incremento del caro vita a integrazione della quota fissa dell'onorario professionale corrisposto per ogni ora.

Tanto è vero che l'art. 12 DPR 41/91 prevedeva l'eventualità che in unico mese potesse concentrarsi l'orario contrattuale di due mesi con possibile supero delle 104 ore mensili senza disporre che il compenso aggiuntivo non era dovuto per le ore eccedenti le 104.

Inoltre in caso di doppio incarico il compenso aggiuntivo doveva

corrispondersi in base alle ore effettivamente prestate.

Il compenso che va ad incrementare l'onorario professionale previsto per ogni ora di attività deve essere pertanto corrisposto per tutte le ore effettivamente prestate dal medico a richiesta dell'amministrazione non sussistendo motivo per limitarlo a 104 ore mensili.

I ricorrenti hanno pertanto diritto di percepire il compenso per le eccedenti ore prestate nei mesi indicati in ricorso e la convenuta deve essere condannata al pagamento del relativo importo da determinare in separato giudizio.

I ricorrenti nelle note autorizzate hanno precisato che le somme richieste nel conteggio allegato al ricorso concernevano non solo il mancato compenso aggiuntivo delle ore di attività eccedenti le 104 mensili, ma anche la corresponsione delle ore entro il tetto mensile in misura inferiore al dovuto per erronea determinazione dell'amministrazione.

La richiesta di rideterminazione dell'importo orario del compenso mediante consulenza tecnica non può essere esaminata perché non validamente espressa nel ricorso introduttivo del giudizio, che a norma dell'art. 414 cpc deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda con esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda e, in difetto deve ritenersi nullo perché non pone in condizione il giudice di intendere fin dall'inizio i termini della controversia e il convenuto di formulare immediatamente e esaurientemente le proprie difese.

Nel caso in esame i ricorrenti non hanno indicato l'importo del compenso orario secondo loro dovuto o l'errore di determinazione imputabile

all'amministrazione e hanno svolto tutte le loro argomentazioni con esclusivo riferimento alla debenza del compenso senza il limite delle 104 ore mensili.

La richiesta dei ricorrenti di un compenso orario per tutte le ore prestate in misura superiore a quella corrisposta dall'amministrazione non investe solo aspetti contabili affidabili a una consulenza tecnica, avente per oggetto operazioni meramente matematiche, ma implica in via preliminare la risoluzione da parte del giudice della questione interpretativa se l'importo del compenso deve incrementarsi tenendo conto non solo degli aumenti periodici prefissati, ma anche delle variazioni intermedie del costo della vita secondo il precedente meccanismo delle quote di caro vita, come si desume dalle argomentazioni svolte dai ricorrenti nelle note autorizzate che dovevano invece essere contenute nel ricorso.

Ciò non ha consentito una tempestiva e adeguata difesa da parte della convenuta, che al pari del giudice ha inteso il contenuto del ricorso limitato alla argomentata richiesta del compenso per ore eccedenti le 104 mensili e non ha accettato il contraddittorio per domande non adeguatamente determinate nel ricorso.

indennità, rendendo irrilevanti i mezzi istruttori dedotti dalle parti.

Al riguardo deve essere dichiarata la nullità del ricorso.

La novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

1

Condanna l'Azienda USL n. 7 a pagare ai ricorrenti il compenso
aggiuntivo di cui agli artt. 58 DPR 484/1996 e 57 DPR 270/2000 per le
ore di attività prestate oltre le 104 mensili nel periodo indicato in ricorsi.
Dichiarata per il rinvio alla delibera di ricorso
Dichiara compensate tra le parti le spese processuali.



Cagliari 17-2-2004

IL CANCELLIERE



Il giudice estensore


(dott. Sergio Maxia)



Depositato in Cancelleria oggi

Cagliari, li. 2 MAR. 2004

IL CANCELLIERE



Documento composto di
n° 7 pagine

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N 2478 DEL 15 NOV. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]
IL DIRETTORE SANITARIO

[Signature]
IL DIRETTORE GENERALE

